

**IN BREVE n. 40-2008**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

## **AGENZIA ENTRATE - NUOVI CODICI TRIBUTO**

L'Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni n. 359 - 360 - 361 del 25 settembre 2008, ha istituito nuovi codici tributo per le seguenti motivazioni:

### **risoluzione n. 359/E**

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di restituzione degli incentivi fiscali di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai sensi dell'articolo 83, comma 28 octies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Decisione C(2008) 869 del 11 marzo 2008 della Commissione europea.

Con Decisione C (2008) 869 del 11 marzo 2008, la Commissione europea ha dichiarato aiuto di stato incompatibile con il mercato comune gli incentivi fiscali a favore dei soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

L'articolo 83, comma 28 octies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione della Decisione sopra indicata, ha disposto la restituzione dell'aiuto fruito, nonché degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero, nei termini e con le modalità previsti ai commi da 28 novies a 28 undecies dello stesso articolo.

Ai fini del recupero dell'aiuto fruito, l'Agenzia delle entrate notifica apposita comunicazione di ingiunzione nei confronti dei soggetti beneficiari che hanno presentato il modello di dichiarazione "Aiuto di Stato – Rivalutazioni (ASR)" approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 settembre 2008.

### **risoluzione n. 360/E**

Istituzione di un codice tributo per la fruizione, mediante modello F24, del credito di imposta previsto dall'articolo 6 della legge regionale del Piemonte 23 aprile 2007, n. 9.

L'articolo 6 della legge regionale del Piemonte 23 aprile 2007, n. 9 prevede che le imprese che hanno usufruito del contributo previsto dall'articolo 4 bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365, "possono recuperare la quota di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativamente al contributo ricevuto, quale credito di imposta ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

### **risoluzione n. 361/E**

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d'imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo – Articolo 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, la concessione di un credito d'imposta alle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.

## **DALLA CASSAZIONE**

Criticare in pubblico i prodotti di un'azienda concorrente non è diffamazione.

Al massimo si rischia una condanna in sede civile per concorrenza sleale.

*Sentenza 36623 del 24 settembre 2008*

Giro di vite della Cassazione sulla falsificazione dell'F24. Si tratta di un attestato e non di un certificato, quindi il contribuente, che lo altera, rischia da uno a quattro anni di reclusione per falsità

materiale invece che da sei mesi a tre anni per falsità del certificato.  
*Sentenza 36687 del 24 settembre 2008*

I dipendenti che prima svolgevano altre mansioni con maggiori possibilità di progredire professionalmente non possono essere spostati nei call center, perché le attività in queste aziende sono elementari e rischiano di fossilizzare le capacità di chi ci lavora.  
*Sentenza 24293 del 29 settembre 2008*

Commettono reato i genitori che non fanno prendere ai figli la licenza di scuola media o comunque l'istruzione fino al quindicesimo anno di età. Insomma, d'ora in avanti non sarà più sufficiente che si siano preoccupati di fargli raggiungere il traguardo della licenza elementare.  
*Sentenza 35396 del 16 settembre 2008*

I cittadini in lite con le compagnie telefoniche per una bolletta o per l'esistenza del contratto, anche prima di essere formalmente dei clienti devono vedersela fuori dalle aule di giustizia. Infatti sono tenuti a conciliare davanti al Corecom (comitato regionale per le comunicazioni) e, solo in caso di insuccesso, possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria.  
*Sentenza 24334 del 30 settembre 2008*

*da News di Italia Oggi*

## **MEDICI**

Una cabina di regia per promuovere la salute. I vertici nazionali degli albi dei medici, degli odontoiatri, dei farmacisti e dei veterinari hanno istituito la consulta delle quattro professioni, che rappresenterà 500 mila professionisti. Il via libera è stato formalizzato ai Giardini Naxos (Messina) nel corso dell'assemblea nazionale degli odontoiatri, dove la Consulta è subito entrata nel merito di specifiche questioni: tra gli argomenti da affrontare in via prioritaria c'è il nuovo progetto di educazione continua in medicina (Ecm). Durante l'incontro è intervenuto il ministro dell'attuazione del programma di governo, Gianfranco Rotondi, che ha incontrato i presidenti della commissione albo odontoiatri (Cao). «Il governo», ha detto Rotondi, «è impegnato a lottare contro l'esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Le professioni liberali meritano una parte attiva, perché il nostro è un governo d'ispirazione liberale e, quindi, ha il dovere di un'attenzione particolare verso la categoria».

## **CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

Niente più attestati di certificazione energetica da allegare alle compravendite o da consegnare agli inquilini. Lo rileva la Confedilizia sottolineando che per effetto dell'avvenuta abrogazione degli obblighi relativi previsti dalla legge statale le regioni, quand'anche avessero potuto farlo in precedenza, non possono più legiferare in materia.

Le norme regionali emanate in precedenza circa gli obblighi di allegazione o di consegna dell'attestato o anche circa la sanzione di nullità degli atti di diritto privato per violazione degli obblighi stabiliti a suo tempo devono ritenersi abrogate.

La Confedilizia, sulla base di un parere fornito alla stessa Organizzazione da parti del prof. Vittorio Angiolini, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Milano, precisa altresì che l'implicita abrogazione delle normative regionali in punto deve ritenersi realizzata sia nel caso in cui la

pregressa normativa regionale fosse contenuta in atti di rango formalmente amministrativo sia qualora la medesima normativa regionale avesse rango di legge.

Maggiori informazioni e la consultazione dei documenti sulla questione sono reperibili sul sito internet della proprietà immobiliare: [www.confedilizia.it](http://www.confedilizia.it).

### **GRADUATORIA e CONCORSI**

Secondo il Tar Lombardia (sezione III sentenza 15.09.2008 n. 4073) se una graduatoria è ancora valida non è possibile indire procedure di selezione.

**IN ALLEGATO A PARTE - TAR Lombardia sez III sent. N.4073/15.9.08  
(documento 134)**

### **ETA' ANAGRAFICA e REVERSIBILITA'**

Secondo la Corte di giustizia U.E., Grande Sezione, Sentenza 23.9.2008 - C/427/06 - Caso Bartsch è discriminante negare il diritto alla reversibilità sulla base del principio della differenza di età anagrafica.

**IN ALLEGATO A PARTE - Corte di giustizia U.E., Grande Sezione, Sent. 23.9.2008  
(documento 135)**

### **INPS - TRATTAMENTO DATI SANITARI NELLE CERTIFICAZIONI DI MALATTIA**

L'INPS, con circolare n. 87 del 12 settembre 2008, fornisce le misure organizzative e gli adempimenti operativi che devono essere adottati, al fine di prevenire quanto più possibile che i trattamenti dei dati sanitari all'interno dell'Istituto possano integrare la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati durante il processo della "certificazione di malattia".

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS circolare 87 del 12 sett. 08 (documento 136)**

### **INPS - CHIARIMENTI SULL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA NELLA GESTIONE SEPARATA**

L'INPS, con circolare n. 88 del 1° ottobre 2008, fornisce alcuni chiarimenti operativi in merito alla aliquota contributiva per la gestione separata nei seguenti casi:

- Medici in formazione specialistica, di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modifiche: aliquota contributiva.
- Soggetti che hanno usufruito dell'incentivo al posticipo del pensionamento, di cui alla legge n. 243/2004: aliquota contributiva.
- Borse di studio integrative, di cui alla legge n. 170/2003 e successive modifiche, per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti: limite contributivo.

- Collaboratori non residenti in Italia già sottoposti in un Paese straniero ad un regime di previdenza obbligatoria: aliquota contributiva.

### **IN ALLEGATO A PARTE - INPS circolare 88 del 1 ott. 08 (documento 137)**

Mentre sembrava pacifico che i medici in formazione specialistica (specializzandi) dovessero confluire nell'ENPAM, l'articolo 1 comma 300 lettera c) della Finanziaria 2006, sostituendo il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 368/99 ha stabilito che a decorrere dall'anno accademico 2006-07 gli specializzandi debbano versare i contributi previdenziali alla gestione separata INPS.

Dopo varie incertezze applicative sull'aliquota contributiva, se cioè dovesse essere applicata l'aliquota ridotta riferita ai soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e nel caso specifico al Fondo generale ENPAM, oppure l'aliquota intera di coloro che non risultano essere assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, in base alla risposta del Ministero del lavoro al quesito proposto, l'INPS con la circolare 88/2008 comunica che deve essere applicata l'aliquota intera: la disposizione della Finanziaria 2006 si configura come norma speciale rispetto alla disciplina generale e, pertanto, per i medici di formazione specialistica deve essere utilizzata l'aliquota piena, indipendentemente dalla loro iscrizione all'ENPAM e dell'eventuale svolgimento di contemporanee attività di tipo professionale.

L'INPS precisa inoltre che in caso di contributi versati in passato con aliquota ridotta, dovranno essere effettuati entro tre mesi (dopo interverranno le eventuali penali) i relativi versamenti integrativi.

Nella circolare viene precisato che le aliquote da prendere in considerazione sono, pertanto, le seguenti:

- per l'anno 2006 il 18,20%, entro il limite di reddito di cui all'art. 3 della legge 14 novembre 1992, n. 438 fissato in €39.297,00, o il 19,20%, per la quota eccedente tale limite;
- per l'anno 2007 il 23,50% ed il 23,72% per i soli mesi di novembre e dicembre;
- per l'anno 2008 il 24,72%.